

# REGOLAMENTO COMUNALE

per la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e dei saperi locali attraverso la  
De.C.O. (Denominazione Comunale d'Origine)  
del Comune di *Montalbano Elicona*

(Delibera Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_)

## Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione dei saperi, delle attività e delle produzioni agroalimentari del territorio che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Montalbano Elicona.

Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative ai saperi, alle attività e alle produzioni agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti, di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l' Istituzione locale e la Cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.

Con riferimento all'art. 13 del D.lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di Montalbano Elicona intende curare, nei limiti delle proprie possibilità, la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.

In attuazione dei principi statuari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Montalbano Elicona intende valorizzare, nei limiti delle proprie possibilità, le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali, commerciali e creative del territorio Comunale.

Per le finalità di cui sopra, il Comune di Montalbano Elicona, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative e assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e

nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

Nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale della propria comunità e in conformità al proprio Statuto, il Comune intende valorizzare e promuovere la cultura e i saperi del territorio, la salvaguardia delle sue peculiarità e delle tradizioni storiche istituendo un Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni ricorrenti.

Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione, gestione, valorizzazione e controllo della **De.C.O. – Denominazione Comunale d'Origine**, quale strumento per la tutela delle produzioni agroalimentari, delle attività artigianali e dei saperi tradizionali identificativi del patrimonio culturale e territoriale del Comune di *Montalbano Elicona*.

La De.C.O. costituisce un riconoscimento pubblico del legame tra i prodotti, le ricette o le attività identitarie e il territorio comunale di origine, senza assumere natura di marchio di qualità né essere assimilabile alle indicazioni di origine protette a livello europeo (DOP/IGP ecc...).

La finalità è di:

- a) valorizzare e promuovere tradizioni, saperi, risorse locali e tipicità agroalimentari storicamente consolidate;
- b) favorire lo sviluppo economico, culturale e turistico del territorio;
- c) incentivare la conoscenza e la diffusione delle produzioni locali presso consumatori, operatori economici e canali di distribuzione;
- d) rafforzare l'identità territoriale e promuovere la qualità ambientale delle produzioni locali.

## **Art. 2 – Ambito di applicazione**

Il regolamento si applica a tutti i prodotti agroalimentari, attività, consuetudini o processi produttivi caratteristici del territorio comunale, ai quali sia attribuibile un **forte vincolo storico, culturale e identitario con il Comune di Montalbano Elicona**.

La De.C.O. non può sovrapporsi, in termini di disciplina e effetti, alle indicazioni di qualità e protezione riconosciute dalle normative nazionali ed europee (es. DOP, IGP, ecc...) né può generare restrizioni alla libera circolazione delle merci sul mercato.

## **Art. 3 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. **Prodotto tipico locale:** cioè quelli in cui si realizza la concomitanza di fattori riconducibili alla localizzazione geografica dell'area di produzione o alle relative tecniche di preparazione. Tale prodotto può derivare da attività agricola, zootecnica, o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti dalle stesse attività, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali, anche mediante tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento. Per prodotto tipico si può intendere una ricetta o un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale;
2. **Prodotti tradizionali locali:** cioè quelli caratterizzati da metodi di lavorazione e trasformazione artigianale praticati su un territorio e consolidati nel tempo, per un periodo non inferiore ai venti anni.
3. **Saperi e attività tradizionali:** conoscenze, pratiche, metodi di lavorazione e competenze acquisite e trasmesse nel tempo associabili a specifiche produzioni, comunità o periodi storici del territorio.
4. **Disciplinare di produzione:** documento tecnico, approvato dal Comune, che descrive le caratteristiche del prodotto oggetto di certificazione, fasi di produzione, materie prime e tecniche per l'utilizzo della De.C.O. da parte del richiedente.

## **Art. 4 – Istituzione della De.C.O.**

È istituita presso il Comune di *Montalbano Elicona* la **Denominazione Comunale d'Origine (De.C.O.)**, quale riconoscimento dei prodotti e dei saperi come definiti dall'all'Art. 3 del presente regolamento.

## **Art. 5 – Registro De.C.O.**

È istituito un **Registro pubblico De.C.O.** presso l'ufficio competente del Comune, nel quale sono iscritti:

- a) Prodotti, saperi o attività riconosciuti De.C.O.;
- b) Disciplinari di produzione approvati;
- c) Soggetti autorizzati all'uso del marchio De.C.O.;
- d) Provvedimenti amministrativi di assegnazione, modifica, sospensione o revoca della De.C.O.

Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro *De.Co. Montalbano Elicona* le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente alla produzione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Montalbano Elicona.

Il Comune, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla leggi e regolamenti per l'assegnazione di contributi, può sostenere finanziariamente iniziative e/o manifestazioni di imprese agricole, artigianali e commerciali nonché enti e associazioni che abbiano ottenuto l'iscrizione nel pubblico registro *De.Co. Montalbano Elicona* e che abbiano la sede legale nel territorio comunale.

Il registro è consultabile in forma pubblica attraverso piattaforma digitale comunale.

## **Art. 6 – Albo delle manifestazioni**

È istituito un albo delle iniziative, eventi e manifestazioni legate alle produzioni, saperi o attività riconosciute De.C.O.

Sono iscrivibili eventi svolti con continuità almeno triennale, dimostrabili tramite documentazione, ed aventi riscontro culturale, turistico o economico per il territorio.

## **Art. 7 – Logo De.C.O. e uso**

Il Comune potrà adottare con delibera della Giunta Municipale un logo distintivo della De.C.O., registrato a norma di legge, quale segno di proprietà comunale tutelato da diritti di esclusiva.

Il logo è utilizzabile esclusivamente dai soggetti iscritti nel Registro De.C.O., secondo i criteri e le condizioni previsti nei disciplinari tecnici.

## **Art. 8 – Requisiti per l'attribuzione**

Possono essere riconosciuti De.C.O. i prodotti, saperi e attività che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) elevato livello di legame con il territorio comunale e le sue tradizioni;
- b) documentazione storica -culturale;
- c) conformità a criteri di tipicità secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento;
- d) rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare e di tracciabilità delle materie prime così come stabilite dalle normative regionali, nazionali e sovranazionali in materia.

## **Art. 9 – Procedura di attribuzione**

La richiesta di attribuzione della De.C.O. è presentata in forma scritta dai soggetti di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento, corredata dal disciplinare di produzione e da una relazione descrittiva della sussistenza in capo al prodotto o sapere dei requisiti di cui all'art.8 del presente regolamento, redatti a cura dell'istante.

Tale richiesta verrà valutata da apposita Commissione De.C.O., istituita e composta ai sensi dell'articolo susseguente, entro 60 giorni, con eventuale richiesta di integrazioni documentali.

A seguito del parere favorevole della Commissione De.C.O., l'attribuzione verrà determinata con delibera della Giunta Comunale.

## **Art. 10 – Commissione De.C.O.**

Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco.

La Commissione è così composta:

- 1) Sindaco o suo delegato che la convoca e la presiede;
- 2) Responsabile comunale dello sportello unico alle attività produttive,
- 3) N.3 componenti scelti fra esperti del settore agricolo ed agro-alimentare di comprovate professionalità e/o conoscenze e fra soggetti rappresentativi delle associazioni di categoria.

Funge da segretario nelle sedute della Commissione un dipendente comunale che assume anche il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (differente dal soggetto di cui al n.2 del comma precedente) e, come tale, è responsabile di tutti i procedimenti previsti dal seguente Regolamento e, in particolare, dell'iscrizione dei prodotti nel Registro dei prodotti De.Co.

A supporto del lavoro della Commissione potranno essere consultati ed invitati a partecipare alle sedute della stessa, tecnici, professionisti, nonché storici locali in possesso di specifiche e comprovate professionalità, competenze e conoscenze in relazione allo specifico settore produttivo o ambito culturale di tradizione preso in esame.

La Commissione si riunisce, salvo convocazioni straordinarie, in tre sessioni ordinarie annuali.

La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

La Commissione dura in carica tre anni dalla nomina e alla scadenza, al fine di garantire continuità operativa, opera in regime di proroga sino al suo rinnovo.

Non è previsto alcun compenso per i suoi componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

## **Art. 11 – Controlli e sanzioni**

I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari sono effettuati da personale della Polizia Municipale e dalla struttura comunale competente.

Le violazioni comportano:

- a) sospensione dell'autorizzazione all'uso del marchio;
- b) revoca della De.C.O. e cancellazione dal Registro;
- c) applicazione di sanzioni amministrative commisurate alle violazioni stesse.

La revoca può essere disposta in caso di:

- a) uso improprio o difforme del logo;
- b) mancato rispetto del disciplinare;
- c) violazioni sanitarie o frodi accertate
- d) perdita dei requisiti.

## **Art. 12 – Struttura organizzativa**

La gestione amministrativa della De.C.O. è affidata all'Assessorato alle Attività Produttive, con supporto dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e del servizio competente in materia.

È istituita una sezione digitale pubblica per la pubblicazione di regolamento, disciplinari, iscritti e provvedimenti.

Al fine di garantire la massima conoscenza dei prodotti che otterranno la Denominazione Comunale di Origine, il Comune istituirà un'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente, favorendo la pubblicazione di articoli, notizie a approfondimenti

## **Art. 13 – Promozione e iniziative**

Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione e nei limiti delle disponibilità di bilancio la massima diffusione e promozione della De.Co. Montalbano Elicona, promuovendo altresì forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agro-alimentari e dei saperi tradizionali.

Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

## **Art. 14 – Norme finali**

Il regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Le parti del presente regolamento incompatibili con eventuali precedenti discipline interne sono da considerarsi abrogate.